



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2024/2025**

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Comunicato Ufficiale n. 29/CSAT del 17 Febbraio 2025**

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 10 e 17 Febbraio 2025,  
ha adottato i seguenti:

**DISPOSITIVI**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.  
Reclamo della società PUTEOLI REAL NORMANNA in riferimento al C.U. n. 80 del 6.02.2025.

Gara – Nola 1925 SSd Arl / Puteoli Real Normanna del 2.02.2025 – Campionato Eccellenza, girone A.

Squalifica quattro gare Orefice Cristian.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 80 del 6.02.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società DURAZZANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025.

Gara – Cervus 22 / Durazzano Calcio del 11.01.2025 – Campionato 1° Categoria - girone D.

Gara confermata 1-1.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo e per l'effetto: annulla la delibera del Gst, pubblicata sul CU n.23/GSt del 22/0/2025, ed infligge alla società Cervus 22 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della società Durazzano Calcio; infligge alla società Cervus 22 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, nonché l'ammenda di euro 150.00 per aver consentito di prendere parte alla gara un calciatore non tesserato; squalifica il calciatore Desiato Michele matr. 6932099, per due (2) giornate di squalifiche; inibisce il dirigente della società Cervus 22, sig. Ferrante Giovanni, che ha provveduto a sottoscrivere la distinta, sino a tutto il 20/03/2025; dispone restituirsì alla società Durazzano Calcio le tasse di accesso alla giustizia sportiva, relative sia il ricorso di primo grado e sia quella del reclamo innanzi a Questa Corte; dispone non trasmettere gli atti alla procura Federale per le opportune determinazioni.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.**  
**Reclamo della società VIRTUS AFRAGOLA SOCCER in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025.**  
**Gara – Castel Volturno Calcio 22 / Virtus Afragola Soccer del 15.01.2025 – Campionato Eccellenza - girone B.**  
**Perdita della gara.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n.23/GST del 22.01.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

**Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025**

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.**  
**Reclamo della società VALLE TELESINA ASD in riferimento al C.U. n. 23/d.p. BN del 16.01.2025.**  
**Gara – Valle Telesina ASD / Asd Azzurra Paupisi Next del 11.01.2025 – Campionato 3° Cat. BN - girone B.**  
**Squalifica fino al 16/01/2028 Matarazzo Agostino.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

letto, il reclamo della società Valle Telesina ASD, trasmette gli atti alla Procura Federale anche per la visione del video allegato preclusa allo stato al giudice adito.

Sospende ex art. 19, comma 2, CGS la sanzione disciplinare della squalifica adottata nei confronti del calciatore sig. Matarazzo Agostino, riservandosi all'esito delle predette indagini di esaminare la posizione del calciatore.

**Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025**

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.**  
**Reclamo della società GESCAL 2008 in riferimento al C.U. n. 46/D.P. NAPOLI del 5.12.2024.**  
**Gara – Vomero Football Academy / Gescal 2008 del 1.12.2024 – Campionato Under 15 - NA, girone H.**  
**Squalifica Minopoli Antonio fino al 5/12/26**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Minopoli Antonio fino al 5/12/2025. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

**Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025**

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Pomponio.**  
**Reclamo della società GLADIATOR 1924 SSDARL in riferimento al C.U. n.20/GST del 8.01.2025.**  
**Gara – Asd Stasia Calcio 1945 /Gladiator 1924 SSd Arl del 21.12.2024 – Campionato Eccellenza - girone A.**  
**Perdita della gara per Gladiator 1924 SSd Arl.**

Con reclamo del 13 Gennaio 2025 la società Gladiator 1924 SS.DARL impugnava la decisione del GST (C.UFF n. 20 del GST del 8/1/25) che, in particolare, aveva comminato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara alla società Gladiator 1924 SSDARL con il risultato di 3 -0 in favore della società A.S.D. Stasia Calcio 1945, nonché la sanzione della disputa della gara di ritorno a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico delle due società (una per parte).

In via principale la società reclamante chiedeva la revoca della sanzione della perdita della gara inflitta alla medesima e della sanzione della disputa della gara di ritorno a porte chiuse, nonché l'irrogazione alla società A.S.D. Stasia Calcio 1945 della sanzione della perdita della gara per 3-0 ai sensi dell'art. 10 comma n. 1 C.G.S. e la penalizzazione di punti in classifica alla medesima. In via subordinata, la società reclamante chiedeva la ripetizione della gara A.S.D. Stasia Calcio 1945 - Gladiator 1924 SSDARL o la prosecuzione dell'incontro sospeso dal D.D.G al termine del primo tempo.

Nelle sue controdeduzioni la società A.S.D. Stasia Calcio 1945 chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del giudice sportivo territoriale.

Ossen/a la Corte, in punto di fatto, che dal referto del D.D.G. è emerso che al termine del primo tempo di gioco regolamentare, mentre l'arbitro stava andando verso gli spogliatoi, alcune persone (almeno due), non riconosciute e non individuate, entravano nel campo di gioco e una di queste aggrediva fisicamente il calciatore n. 9 ospite (Luca Orlando) colpendolo con pugni in maniera vemente e procurandogli un ematoma al labbro, come è risultato dal referto sanitario prodotto dalla società Gladiator 1924 SSDARL, certificazione questa rilasciata dall'Ospedale Ruggi di Aragona di Salerno dove il calciatore si era recato nella serata del giorno 21 Dicembre 2024 alle ore 18.55.

Dal referto di gara è poi risultato in modo chiaro che a seguito di questo evento l'arbitro aveva deciso di sospendere temporaneamente la gara per consentire il ripristino dell'ordine pubblico, intervento che veniva prontamente effettuato dai quattro carabinieri presenti sul posto, sin dall' inizio della partita.

Sempre dal referto di gara è emerso che, a seguito dell'aggressione, prima di iniziare il secondo tempo, il D.D.G aveva, in presenza dei due assistenti arbitrali, convocato i due capitani delle due squadre e il capitano della squadra ospite (Marco Picascia) aveva dichiarato verbalmente che non intendeva riprendere la gara, perché era stato minacciato e temeva il verificarsi di ulteriori episodi simili a quanto accaduto.

Al fronte di questa dichiarazione soltanto verbale il D.D.G sospendeva definitivamente la gara. Premesso tutto quanto sopra, la Corte ossen/a che il reclamo va accolto sia pure parzialmente. Ed invero, il Giudice Sportivo nella sua decisione, evidentemente, ha ritenuto che l'arbitro non potesse fare altro che prendere atto della dichiarazione verbale del Capitano della squadra ospite e, conseguentemente, sospendere definitivamente la gara, che così terminava.

Ma non ha rilevato il Giudice di prime cure che il D.D.G. è incorso in un errore tecnico in relazione alla violazione della regola n. 5 del regolamento del gioco del calcio e delle norme della guida pratica AIA in appendice (paragrafo 10), secondo cui nel caso in cui una squadra rifiuta di proseguire una gara, l'arbitro deve invitare il Capitano a rilasciare un'apposita dichiarazione scritta.

Solo in caso di rifiuto di una dichiarazione scritta alla presenza degli assistenti ufficiali potrà prendere atto della sua dichiarazione verbale.

Tutto ciò non è avvenuto perché nel referto di gara non vi è traccia dell'invito rivolto dall'arbitro al Capitano di rilasciare una apposita dichiarazione scritta.

Questa dichiarazione scritta non è una semplice formalità, perché dal rifiuto di una squadra a proseguire la gara, che, comunque, rappresenta un evento eccezionale e che può avvenire per ragioni e fatti che si possono verificare nel corso di una gara, (in relazione ai quali sono gli organi di giustizia sportiva a stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sul proseguimento della gara), possono dipendere conseguenze sanzionatorie anche gravi a carico delle società partecipanti alla gara stessa.

Come pure, non va trascurato che la formalizzazione del rifiuto attraverso una dichiarazione scritta garantisce, da un lato, la società che rifiuta di proseguire la gara, siccome questa può meglio spiegare le ragioni e i motivi della propria decisione anche con dovizia di particolari, e, allo stesso tempo, offre agli organi di giustizia sportiva più elementi per valutare meglio la situazione verificatasi.

In ogni caso, a prescindere dagli argomenti decisivi sopra esposti, va anche sottolineato che nel caso in esame è risultato evidente che l'episodio di aggressione è stato un fatto isolato ed estemporaneo e non ha pregiudicato le condizioni di sicurezza per l'incolumità del D.D.G, degli assistenti e dei calciatori, essendo stato nell'immediatezza ripristinato l'ordine pubblico.

Conseguentemente, la gara poteva certamente essere proseguita regolarmente.

In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto e va annullata la decisione del GST relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara alla società Gladiator 1924 SSDARL con risultato di 3-0 in favore della società A.S.D. Stasia Calcio 1945.

Per la ripresa della gara, si precisa che il calcio d'inizio è stato battuto dalla società Gladiator 1924 SSDarl, e che le squadre erano posizionate: dal lato della zona antistante lo spogliatoio la società Gladiator 1924 SSDarl dal lato opposto la società Asd Stasia Calcio 1945, sul punteggio di 1-0. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo della società Gladiator 1924 SSDARL, e per l'effetto dispone la prosecuzione della gara, mandando alla segreteria per la fissazione della data, che si disputerà a porte chiuse e con due commissari di campo. Conferma nel resto le decisioni del Gst.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 17 Febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**